

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3673

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati REALACCI, PAOLETTI TANGHERONI, ADDUCE, ARRIGHI, BELLINI, BENVENUTO, BIANCHI Giovanni, BIELLI, BIMBI, BIONDI, BOATO, BOLOGNESI, BOVA, BRUSCO, BUFFO, CALZOLAIO, CAMO, CARBONI, CARLI, CASTAGNETTI, CENNAMO, CENTO, CHIAROMONTE, CIMA, CORDONI, COSSUTTA Maura, CRISCI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI SERIO D'ANTONA, FANFANI, FOLENA, FONTANA, FUMAGALLI, GASPERONI, GIACCO, GRANDI, GROTTA, IANNUZZI, LETTIERI, LUCÀ, LUCCHESI, LUCIDI, LUMIA, MACCANICO, MANCINI, MANTINI, MAZZUCA, MILANESE, MOLINARI, NAPOLI Osvaldo, NIGRA, OLIVERIO, ONNIS, PAROLO, RUGGERI, VENDOLA, DUILIO e SANTULLI

(V. Stampato Camera n. 3532)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° dicembre 2005*

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di visite agli istituti penitenziari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo la lettera *l)* del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte le seguenti:

«*l-bis)* il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

l-ter) il Garante dei diritti dei detenuti, ove costituito presso la regione nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

l-quater) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».